

**STATUTO**  
**"Associazione Ligure Produttori Apistici - Miele"**  
**siglabile "A.L.P.A.\*MIELE"**

**Costituzione - Durata - Scopo dell'Associazione--**

**Art. 1 - Costituzione**

1. E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Ligure Produttori Apistici - Miele" (A.L.P.A. - MIELE).
2. L'Associazione ha sede in Savona alla Via Famagosta n. 9.-
3. L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle norme **vigenti in materia**.
4. L'Associazione A.L.P.A.\*Miele, apolitica, non ha scopo di lucro, ed è caratterizzata da struttura democratica, dalla uguaglianza dei diritti degli associati, dalla gratuità elettiva delle cariche associative.
5. L'Associazione esplica ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito amministrativo della Regione Liguria e si articola in Sezioni Provinciali in attuazione delle norme regionali vigenti.

**Art. 2 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 3 - Scopo - attività**

1. L'Associazione ha per finalità:
  - a). L'attività associativa nel settore dei produttori apistici, con riguardo all'allevamento delle api; alla produzione, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti dall'alveare. Strumento essenziale per il corretto perseguimento degli scopi di cui sopra è l'interazione con le cooperative del settore per la gestione dei compiti di cui alla lett. a) e lett. b) dell'art. 4.1, del presente statuto.
2. Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione si propone di svolgere tra l'altro le seguenti attività:
  - a). L'organizzazione, la rappresentanza, l'assistenza degli Apicoltori e dei Produttori Apistici, in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la programmazione agricola nazionale e regionale.
  - b). La consulenza e la formazione tecnico-professionale, organizzando corsi, seminari, convegni tematici, avvalendosi di esperti, di ricercatori e di Organismi del settore.
  - c). La divulgazione delle migliori tecniche per la conduzione e l'incremento dell'apicoltura amatoriale e da reddito, perseguendo la sanità degli alveari, la qualità e salubrità dei prodotti e l'integrità dell'ambiente.
  - d). La divulgazione e la valorizzazione dell'apicoltura amatoriale e da reddito sul territorio, stimolando le produzioni dei mieli liguri di qualità, promuovendone l'immagine e la vendita e il consumo.
  - e). L'acquisto a beneficio degli associati di presidi sanitari, pubblicazioni scientifiche, manuali tecnici del settore, materiale, attrezzature, impianti tecnologici apistici.
  - f). La riscossione unitariamente di premi, incentivi, sovvenzioni, finanziamenti regionali, statali, comunitari, stanziati dai programmi operativi di cui alle norme vigenti; integrazioni di prezzo in favore degli associati e provvede alla successiva ripartizione in base ai criteri di erogazione.
  - g). La promozione di misure di sostegno ed iniziative per il ripopolamento del patrimonio apistico regionale.
  - h). La collaborazione con altre Associazioni sul territorio, con le Autorità preposte per azioni comuni di lotta alle avversità e alle malattie degli alveari e per l'adozione di misure necessarie sul territorio.
  - i). La promozione di iniziative per la divulgazione di informazioni a favore dei consumatori.
  - l). La partecipazione ad organizzazioni e ad Enti del settore, in particolare può far parte di, e costituire unioni di associazioni in ambito regionale.
  - m). La collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione.

n). La collaborazione con le Istituzioni preposte per il miglioramento delle norme del settore, e per l'incremento dei provvedimenti a favore dell'apicoltura regionale.

## **Titolo II**

### **Art. 4 - Strumenti - Azioni**

1. L'Associazione determina e adotta gli strumenti e i regolamenti per il proprio funzionamento, stabilendo norme disciplinari comuni vincolanti per la produzione, la conservazione, la manipolazione, la trasformazione e l'immissione dei prodotti apistici dei propri associati sul mercato.

**a)** - stipula accordi, convenzioni e contratti a favore degli associati che hanno dato mandato per la fornitura dei servizi necessari all'attività di produzione, stoccaggio, lavorazione, ritiro e vendita dei prodotti del settore apistico, dando la preferenza, a parità di condizioni, ai soci che ne abbiano i mezzi, le capacità e le strutture.

**b)** - promuove la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti comuni di stoccaggio, lavorazione, vendita dei prodotti apistici.

**c)** - compie tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al migliore conseguimento dei fini statutari.

**d)** - coadiuva gli Enti competenti per la promozione di programmi di ricerca e sperimentazione agraria, diretti alla razionalizzazione produttiva delle aziende degli associati.

**e)** - svolge azioni di promozione, divulgazione, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore apistico, con particolare attenzione alla salubrità e qualità dei prodotti.

**f)** - svolge le funzioni previste per le Associazioni di produttori in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale, comprese quelle di controllo, anche nei confronti dei non associati.

## **TITOLO III**

### **Art. 5 - Associati**

1. Possono far parte della Associazione A.L.P.A.\*Miele in qualità di associati con apposita domanda:

**a)** - le persone fisiche e giuridiche, detentori e conduttori di alveari denunciati agli Enti Delegati e/o alle A.S.L. di competenza, tutti esercenti l'apicoltura professionale e amatoriale, o per ricerca e sperimentazione, aventi domicilio fiscale, sede logistica e attività sul territorio regionale, i quali producano miele e prodotti dell'alveare.

**b)** - I produttori agricoli ex art. 2135 C.C., entro il territorio regionale, nel settore dei prodotti dell'apicoltura, i quali producano miele e prodotti dell'apicoltura per il mercato;

**c)** - le Cooperative e i loro consorzi ed altri organismi associativi nella Regione Liguria, costituiti esclusivamente da produttori agricoli per la produzione, la trasformazione, la vendita dei prodotti dell'alveare.

2. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo.-

**a).** Il rigetto o l'accoglimento della domanda di ammissione deve essere motivato.

**b).** Ciascun associato può presentare motivata opposizione all'accoglimento delle domande entro il termine di 30 (trenta)giorni dalla data di annotazione sul registro degli associati.

L'opposizione è proposta al Consiglio Direttivo mediante lettera dell'opponente.

**e)** . La qualità di associato non è trasmissibile per atto tra vivi, nemmeno per causa di morte.

3. Non possono far parte dell'Associazione:

**a)** - gli apicoltori e i produttori che svolgono attività difforme e/o in contrasto con le norme statutarie dell'associazione.

**b)** - i produttori singoli che facciano parte di Cooperative ed altri diversi Organismi associativi che già aderiscono direttamente o tramite consorzi all'associazione stessa, o ad altre del medesimo settore nello stesso territorio;

**c)** i soggetti che facciano parte di altre associazioni dello stesso settore e territorio.

4. Per aderire all'Associazione il richiedente dovrà produrre:

- a)- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo;
- b)- una dichiarazione di assunzione degli obblighi derivanti dal rispetto del disciplinare di produzione e commercializzazione dei prodotti apistici.
- c) - Le Cooperative, Consorzi di Cooperative ed altri Organismi Associativi di produttori che abbiano legittimata disponibilità del prodotto degli associati, dovranno inoltre dichiarare e produrre:
  - c. 1) - copia dell'atto costitutivo e dello statuto, numero degli associati effettivi e degli alveari condotti;
  - c. 2) - la qualifica della persona legale rappresentante delegata alla firma;
  - c. 3) - delibera di adesione decisa dall'organo preposto secondo il proprio statuto.
  - c. 4) - dichiarazione di invarianza dei rapporti economici statutari tra l'organismo richiedente l'adesione ed i propri associati.

#### **Art. 6 - Doveri degli Associati**

- 1. Gli associati sono tenuti all'osservanza delle norme del presente statuto e al rispetto delle deliberazioni degli Organi sociali secondo le rispettive competenze.
- 2. Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.
- 3. Gli associati non possono ripetere o rivalutare la quota associativa versata.
- 4. Gli associati assumono nei confronti dell'Associazione anche i seguenti obblighi:
  - a) - effettuare l'immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione, secondo le regole di conferimento e di immissione stabilite e controllate dall'Associazione ;
  - b) - contribuire alla costituzione di fondi di intervento deliberati dalla Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, necessari per il conseguimento degli scopi associativi.

#### **Art. 7 Diritti degli Associati**

- 1. La qualità di associato da diritto di partecipare alle Assemblee e diritto di voto, attivo e passivo.
- 2. All'associato è riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.
- 3. La qualità di Associato da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale; a fruire dei benefici previsti dallo statuto a semplice richiesta con le modalità stabilite.

#### **Art. 8 - Perdita della qualità di associato**

- 1. La qualità di associato si perde per:

##### **a) - Recesso.**

L'istanza di recesso è proponibile al Consiglio Direttivo non prima del decorso di anni tre dalla ammissione ad associato e con obbligo di preavviso minimo di un anno. La stessa è sottoposta a delibera del Consiglio direttivo che, entro trenta giorni dalla data di ricezione, pronuncia il provvedimento e ne trasmette comunicazione all'interessato.

Gli associati che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'Associazione restano comunque vincolati per gli impegni precedentemente assunti e non possono ripetere i contributi versati; gli stessi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione .

##### **b) - Morosità.**

la morosità protrattasi per due annualità consecutive, dalla scadenza del termine per il versamento della quota associativa.

##### **c)- Esclusione.**

L'esclusione dell'Associato per gravi motivi di inadempienza degli obblighi assunti e/o per conclamata inosservanza delle norme statutarie; per presenza di conflitto di interessi è deliberata dalla Assemblea.

- 1. II provvedimento di esclusione dell'associato per gravi **motivi** di cui alla lett. c) deliberata dalla Assemblea deve essere motivato e deve indicare nello specifico i fatti motivo di esclusione.

2. Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione di esclusione.

#### **Titolo IV**

##### **9 - Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea generale degli associati;
- il Collegio dei Sindaci e dei Proviviri;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

##### **Art. 10: Assemblea; convocazione e funzionamento**

1 L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo della Associazione formato dall'intera collettività degli associati. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2 L'Assemblea è convocata dal Presidente, su decisione del Consiglio Direttivo.

3 La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta dal Consiglio Direttivo, con istanza motivata, da parte di almeno un decimo degli associati che ne propongono l'ordine del giorno.

In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

4 L'Assemblea è convocata presso la sede, o in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona legittimamente intervenuta all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

6 - L'Assemblea nomina un segretario il quale redige il verbale dei lavori dell'Assemblea.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio. Il verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

##### **Art. 11; Diritti di partecipazione**

1 - Partecipano alle assemblee dell'Associazione tutti gli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Tutti gli associati hanno diritto al voto. Ogni associato ha diritto a un voto.

2 - Sono ammesse deleghe riferite a singole assemblee qualora rilasciate per iscritto nei confronti di altro associato in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta non più di sette associati.

##### **Art. 12: Assemblea**

1. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire almeno sette giorni prima della adunanza fissata e contenere la data, il luogo, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

2. Le assemblee sono convocate dal presidente, e devono essere indette a cura del Consiglio Direttivo. La loro divulgazione avviene mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e negli uffici, e/o sezioni provinciali, se istituite, e comunicate ai singoli associati con posta ordinaria o elettronica, o fax, e/o e-mail, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale annuale, stabilita il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo per l'anno successivo.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente e o rappresentata almeno la metà degli associati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, differita di almeno 24 ore, qualunque sia il numero degli associati presenti e o rappresentati.

4. Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità.

5. Qualora il numero dei produttori associati su base regionale sia superiore a trecento e/o in sede provinciale, (in qualsiasi delle quattro Province), si riscontri la adesione di almeno 60 (sessanta) associati si potrà dare vita a corrispondenti sezioni provinciali. Allo scopo è convocata, con uguali modalità e 15 (quindici) giorni prima della assemblea ordinaria, l'Assemblea provinciale presieduta dal Presidente della Associazione per la elezione di un Consiglio da un delegato ogni 10 (dieci) associati iscritti. I ati partecipano alla Assemblea ordinaria e/o straordinaria, in rappresentanza e con delega dei voti degli associati elettori.

6. I delegati eletti formano un consiglio di sezione provinciale, composto da almeno sei elementi eletti col maggior suffragio, presieduto da un eletto da e tra loro. Ove il numero dei voti non sia multiplo di dieci, sarà eletto un delegato aggiuntivo in presenza di un resto pari o superiore a congruo. Il Presidente del consiglio di sezione provinciale partecipa a pieno titolo e integra il Consiglio Direttivo della Associazione contribuendo, con le istanze portate dal proprio Consiglio Provinciale, alle decisioni e alle direttive per l'attività e le iniziative associative sul territorio provinciale di appartenenza.

7. Nel caso di sostituzione di consiglieri si ricorre al primo **dei** non eletti sino alla sostituzione di metà componenti del consiglio direttivo in carica e fino alla prima assemblea.

Axt. 13 - Assemblea: competenze

1. E' di competenza dell'Assemblea:

a) nomina degli organi dell'associazione;

b) approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) deliberazione delle generali direttive di azione e di iniziative per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;

d) deliberazione per approvazione dei regolamenti interni;

e) deliberazioni per la costituzione di fondi finanziari di intervento alimentati da contributi degli associati e di Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;

f) . La decisione del ricorso avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo di rigetto della domanda di ammissione;

g) . L'adozione dei provvedimenti di esclusione nei confronti degli associati ai sensi dell'art. 8, lett. c);

Art. 14 - Assemblea straordinaria

1. la convocazione delle Assemblee aventi oggetto la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione deve avvenire almeno sette giorni prima della adunanza fissata e contenere la data, il luogo, l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.

2. Sono convocate dal Presidente e devono essere indette a cura del Consiglio Direttivo. La loro divulgazione avviene mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e negli uffici e o sezioni provinciali se istituite, e comunicate ai singoli associati con posta ordinaria, o elettronica, o fax, o

3. L'assemblea è validamente costituita per deliberare modifica dello statuto:

a) : in prima convocazione, quando sia presente e/o rappresentata almeno la metà più uno degli associati iscritti aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei presenti.

b) : In seconda convocazione, differita di almeno 24 ore, quando sia presente e/o rappresentato almeno 1/3 degli associati iscritti aventi diritto al voto, e delibera con la maggioranza dei presenti.

4. L'assemblea è validamente costituita e può deliberare lo scioglimento dell'Associazione, con la devoluzione del patrimonio, quando sia raggiunto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ex art. 21 c.c.

**Art. 15 - Collegio sindacale**

1. L'Assemblea ha facoltà di nominare un Collegio sindacale composto di tre membri scelti anche fra non aderenti all'Associazione, che svolgono il proprio mandato a titolo gratuito.

2. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di sindaco.

3. Il Collegio ha il compito di:

a) - accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere relazione dei bilanci annuali.

b) - verificare la consistenza di cassa.

e) - procedere ad ispezioni o controllo.

d) - rendere pareri in materia finanziaria e contabile all'Assemblea e/o al Consiglio Direttivo.

4. I componenti il Collegio partecipano alle adunanze dell'Assemblea senza diritto di voto.

#### **Art. 16 - Collegio dei Probiviri**

1. L'Assemblea ha facoltà di nominare un Collegio dei Probiviri composto di membri scelti anche fra non aderenti alla Associazione che svolgono il mandato a titolo gratuito.

2. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

3. Il Collegio ha il compito di giudicare le vertenze tra gli associati.

4. Il Collegio dei Probiviri è organo di giustizia interna. Le sue decisioni esauriscono la loro efficacia nei rapporti tra gli associati e tra questi e l'Associazione senza pregiudizio per i diritti degli associati di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi di impossibilità di componimento stragiudiziale delle controversie.

5. Le decisioni devono sempre essere motivate.

#### **Art. 17 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea, da un minimo di 9 (nove) a non più di 20 (venti) oltre il presidente, ed è eletto dall'Assemblea mediante votazione di lista, con ripartizione provinciale dei candidati. I presidenti dei provinciali, se sussistenti ex art. 12.6, integrano il Consiglio Direttivo per le materie e le attività associative attinenti i territori provinciali di riferimento.-

2. Il Consiglio resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente **con** il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario con funzione di tesoriere.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce qualora il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando la metà dei consiglieri ne faccia richiesta senza formalità, non meno di giorni 7 prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza a mezzo di lettera, e-mail, o telefax almeno un giorno prima della riunione.

5. Nel Consiglio Direttivo è garantita la rappresentanza provinciale degli associati, mediante presentazione di liste di candidati per Province che abbiano almeno il venti per cento degli associati sul totale degli iscritti, con il minimo di 60. (sessanta).

6. Possono essere costituiti membri tecnici del Consiglio Direttivo, con apposita delibera della Assemblea, persone non associate quali: esperti apistici, tecnici, professionisti in discipline fiscali o giuridiche, in numero non superiore a 1/5 del totale.

7. Può ricoprire cariche sociali l'associato che non sia stato interdetto, inabilitato, dichiarato fallito, o condannato a una pena che comporti interdizione, anche temporanea dai

**interdizione anche temporanea dei pubblici** uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8. le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi esercita in sua assenza la funzione vicaria, e dal segretario.

9. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute dal Consiglio più idonee a garantirne la massima diffusione.

**Art. 18 - Consiglio Direttivo; competenze:**

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati od attribuiti all'Assemblea, con il compito di attuare le delibere di questa, e comunque di coordinare al meglio le attività associative per conseguire gli scopi sociali.

2. E' di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) programmare e pianificare le attività e le iniziative dell'Associazione; predisporre gli atti di competenza dell'Assemblea degli associati per le necessarie deliberazioni;
  - b) deliberare la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie e curare l'esecuzione delle deliberazioni da esse adottate;
  - c) - deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
  - d) adottare i provvedimenti di esclusione verso gli associati ai sensi dell'art. 8, lett. a) recesso; e lett. b) morosità;
  - e) deliberare i contributi annuali e le quote di ammissione a carico degli associati in misura necessaria al funzionamento dell'associazione;
  - f) - predisporre il bilancio corredato dalla relazione illustrativa per la deliberazione annuale dell'Assemblea;
  - g)- redigere regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
  - h) - affidare gli incarichi direttivi e operativi; determinare indennità per rimborsi delle spese vive;
  - i) - deliberare sulle materie di cui agli artt. 3) ; 5) ; 6) ;8) ;
  - l) - determinare le modalità di gestione dei fondi di intervento di cui all'art. 13), lettera e).
  - m) - apportare modifiche tecniche e/o formali allo Statuto richieste dalle competenti Autorità come indispensabili in occasione della registrazione, del riconoscimento di personalità giuridica, e comunque necessitate da motivazioni di aggiornamento e adeguamento alle nuove norme legislative inerenti le attività e/o la materia di riferimento. Le modifiche in ogni caso apportate dovranno essere deliberate e ratificate dalla Assemblea all'uopo convocata in presenza di notaio in qualità di segretario rogante e garante delle disposizioni statutarie.
  - n)- all'occorrenza, nominare comitati tecnico-consultivi e determinarne i compiti;
- Art. 19 - Sostituzione di amministratori.

1. Le dimissioni dei Consiglieri in carica devono essere rese in forma scritta al Presidente a norma dell'articolo 17, comma 3 e sono irrevocabili.

2. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Consiglio Direttivo. I nuovi Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea a cui sono sottoposte le designazioni effettuate dal Consiglio che procede alla ratifica o a nuove designazioni.

3. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del consiglio, per dimissioni e/o qualsiasi altra causa, il Consiglio Direttivo si considera decaduto. In questa evenienza deve essere convocata al più presto l'Assemblea per la nomina di nuovo Consiglio Direttivo.

4. Fino a nuova costituzione gli atti necessari agli affari urgenti e per l'amministrazione ordinaria potranno essere compiuti dai membri rimasti in carica con successiva ratifica da parte del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 20 - II Segretario

1. dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio;

2. redige e tiene i libri verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

3. attende alla corrispondenza.

4. in qualità di Tesoriere, cura l'amministrazione della Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e delle riscossioni crediti, delle quote degli associati e dei pagamenti da effettuarsi su mandato del Consiglio Direttivo.--

**Art. 21 - Il Presidente**

1. Il Presidente dirige l'Associazione.

2. Allo stesso sono attribuiti i poteri per l'espletamento degli atti e le funzioni necessari all'attività statutaria.

Rispetta e controlla l'attuazione delle delibere degli altri organi della Associazione.

i3. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione, compie gli atti e i negozi giuridici che impegnano la stessa; ha facoltà di nominare avvocati o procuratori, consulenti ed arbitri nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione avanti qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in qualunque grado di giudizio.

4. nel caso di dimissioni, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il nuovo Presidente.

#### **Art. 22 - II Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, ed esercita quelle mansioni alle quali sia espressamente delegato;

2. Il Vicepresidente è nominato al proprio interno dal Consiglio Direttivo. Nel caso di dimissioni, il Consiglio Direttivo elegge il nuovo Vice Presidente.

### **TITOLO V**

#### **Art. 23 - Mezzi Finanziari - Patrimonio - Entrate Dell'Associazione - Rendiconti**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a - dal fondo di dotazione iniziale;

b - da beni immobili e mobili e dai valori derivanti da compravendite, lasciti, donazioni, o che comunque siano o divengano in proprietà dell'Associazione;

c - dalle somme che il Consiglio Direttivo destina a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote di ammissione;

b) dai contributi che gli associati devono all'Associazione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;

c) dalle rendite patrimoniali;

d) dagli eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati.

3. Il patrimonio deve conservare una consistenza adeguata per la durata della Associazione e deve essere proporzionato al funzionamento e alle finalità delle attività statutarie e alla garanzia dei rapporti verso i soggetti terzi. Non possono essere distribuiti fondi e/o avanzi di gestione, anche in modalità differite o indirette.

#### **Art. 24 - Bilancio**

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio della Associazione, (contabilità economico-patrimoniale) sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione nel rispetto del principio di trasparenza dovuto ai propri associati, secondo modalità e termini del codice civile.

3. Nella sessione di convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere prodotto e messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio oggetto di approvazione.

#### **Art. 25 - Anno finanziario**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 26 - Norme di Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e alle norme vigenti in materia di associazioni, e alle relative norme d'attuazione, se ed in quanto applicabili.

FIRMATO: Notaio ROBERTO RICCI (Sigillo)

Albenga li 13 gen. 2010